

(N. 718)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(BERTONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1949

Modificazioni in materia di tasse di brevetto per invenzioni industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'esame delle Camere è stato predisposto in vista non solo dell'opportunità di aumentare la tassa da versarsi per la stampa delle descrizioni da parte dei richiedenti i brevetti per invenzione industriale, ma soprattutto per assicurare all'erario i mezzi indispensabili per la riforma quanto mai urgente del Servizio della proprietà industriale, riforma che è stata già sottoposta all'esame del Ministero del tesoro sin dal 17 aprile 1948.

Devesi osservare al riguardo che gli aumenti disposti per tale tassa con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, oltre a risultare di trascurabile entità in proporzione a quelli apportati alle altre tasse nel settore della proprietà industriale, sono apparsi inadeguati all'attuale costo della stampa.

Ciò premesso si è ritenuto di disporre con l'articolo 1 dello schema una maggiorazione sulla tassa di stampa delle descrizioni e di

contemplare in luogo dei tre previsti dalle norme vigenti i seguenti cinque casi:

a) descrizione fino a 10 pagine di scrittura:

tassa dalle lire 2.000 attuali a lire 3.000, con un aumento rispetto a quella del 1939 di appena 15 volte;

b) descrizione da 11 a 20 pagine di scrittura:

tassa dalle lire 4.000 attuali a lire 6.000, con un aumento rispetto a quella del 1939 di circa 20 volte;

c) descrizione da 21 a 50 pagine di scrittura:

tassa dalle lire 8.000 attuali a lire 20.000, con un aumento rispetto a quella del 1939 di circa 36 volte;

d) descrizione da 51 a 100 pagine di scrittura:

tassa lire 40.000;

e) descrizione oltre le 100 pagine di scrittura: lire 80.000;

I casi di cui ai punti d) ed e), non erano previsti e discriminati dai precedenti decreti che hanno fissato la misura della tassa di stampa di cui trattasi, poichè questi prevedevano una tassa uguale per tutti i brevetti le cui descrizioni superassero le 20 pagine di scrittura.

È parso, invece, equo distinguere i due casi suddetti, fissando per essi una adeguata tassa che tenga conto della molto maggiore spesa che si sostiene per la stampa di descrizioni così voluminose, ed anche nella considerazione che i casi in parola riguardano quasi esclusivamente domande di brevetto depositate da stranieri.

Con l'articolo 2 dello schema si è ritenuto opportuno, inoltre, aggiornare il limite di pagamento di imposte dirette erariali fissate con

l'articolo 44 del regio decreto 5 febbraio 1940, 1940, n. 244, e con l'articolo 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, per la esenzione della tassa di stampa e per la sospensione delle tasse annuali per i primi cinque anni, se trattasi di invenzione, e per il primo biennio, se trattasi di modello.

Detto limite di pagamento, attualmente di lire 600, viene elevato a lire 20.000 annue, come da analoga richiesta formulata dall'Associazione nazionale degli inventori.

Se si consideri che il 50 per cento circa delle domande di brevetto per invenzione industriale viene presentato da stranieri e che, quanto riguarda il quantitativo residuo depositato da aziende industriali e da privati inventori, questi ultimi potranno valersi in buona parte del beneficio dell'esenzione della tassa di stampa, a seguito del previsto aumento del limite di pagamento delle imposte dirette, ne consegue che la proposta maggiorazione della tassa di stampa incidereà sulle categorie italiane in misura irrilevante.

Calcolando, tuttavia, in lire 2.000 l'aumento medio del gettito derivante da tale provvedimento per ciascuna delle domande di brevetto per invenzione, il cui numero complessivo si aggira sulle 13.000 annue, la nuova entrata di bilancio — fatta esclusione per un migliaio di brevetti che verrebbero ad usufruire del beneficio dell'esenzione — si può prevedere, con molta approssimazione, nella somma di circa ventiquattro milioni.

Tale entrata compensa, ad oltranza, il maggiore onere che farà carico sul bilancio statale in previsione dell'ampliamento dell'organico relativo al personale di ruolo della proprietà intellettuale, il cui provvedimento è in corso di esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tassa per la pubblicazione e stampa della descrizione allegata ad una domanda di brevetto per invenzione industriale è fissata nella seguente misura:

a) se la descrizione non supera le 10 pagine di scrittura o è di 10 pagine	Lire	3.000
b) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura ma non le 20 o è di 20 pagine	lire	6.000
c) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura ma non le 50 ed è di 50 pagine	lire	20.000
d) se la descrizione supera le 50 pagine di scrittura ma non le 100 o è di 100 pagine	lire	40.000
e) se la descrizione supera le 100 pagine	lire	80.000

Art. 2.

Il limite di lire 600 (seicento) annue di cui dell'articolo 44 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, ed all'articolo 42 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 viene elevato a lire 20.000 annue.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.